DECISIONE

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti nell'ambito del Consiglio,

relativa all'allineamento accelerato verso i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti

(64/361/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele la cui conclusione è stata decisa dal Consiglio l'8 maggio 1964,

DECIDONO:

Articolo 1

Il 1° luglio 1964 e per la durata dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e lo Stato di Israele, i dazi della tariffa doganale comune, che risultano dalla sospensione prevista all'articolo 1 di detto Accordo, vengono applicati dagli Stati membri designati nella tabella che segue per i prodotti e fino al livello indicati nella tabella stessa.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Stati membri
ex 08.01 E	Avocati	8 %	Benelux Italia
08.02 D	Pompelmi	7,2%	Benelux Francia Italia
ex 20.07 B II	Succo di pompelmi (1)	17,1%	Germania Benelux Francia Italia (2)
ex 28.40 B II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01 %	9,6%	Germania Benelux Francia Italia
ex 29.02 A III	Bromuro di metile per uso agricolo (3)	17 % 23 %	Francia Italia
ex 29.35 O	Furazolidone	12,8%	Francia
ex 29.35 O	Etossichinolina	12,8%	Francia
ex 29.35 O	Nitrofurazone	12,8%	Francia

(1) La Comunità si riserva la facoltà di riscuotere, oltre al dazio, un diritto addizionale sullo zucchero, corrispondente all'onere gravante all'importazione sullo zucchero ed applicabile al quantitativo di zuccheri diversi (calcolati come saccarosio) contenuta nel prodotto, in misura superiore al 13% in peso.
(2) Per le sottovoci tariffarie i cui dazi superano l'aliquota del 17,1 %.
(3) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Stati membri
ex 38.11 C	Preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70 % di dibromuro di etilene (1,2 — dibromoetano), presentate sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5 % e, come diluente, dello xilene o del petrolio	10 % 10 % 12 %	Benelux Francia Italia
42.03 B III	Guanti, compresi i monchini, altri	15,2 %	Germania Benelux Francia Italia
ex 60.03	Calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite	17,6 %	Benelux Francia Italia
ex 60.05 A	Costumi da bagno	16,8 %	Benelux Francia Italia
ex 60.05 A	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébés)	16,8 %	Benelux Francia Italia
ex 60.06 B	Costumi da bagno	16 %	Benelux Francia Italia
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16 %	Benelux Francia Italia
ex 61.02 B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche	16 %	Benelux Francia Italia
ex 61.02 B	Costumi da bagno	16 %	Benelux Francia Italia
ex 68.12	Accessori per tubi, di amianto-cemento	10,4 %	Germania Francia Italia
ex 70.05	Vetro detto « di orticoltura » (1)	8 % con riscos. min. di 0,8 UC per 100 kg peso lordo	Germania Francia Italia
ex 76.03	Nastri di alluminio per tende veneziane	12 %	Germania Francia Italia
ex 76.06	Tubi di alluminio per irrigazione	15,2 %	Francia Italia

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il 1° luglio 1964 e per la durata dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e lo Stato di Israele, i dazi della tariffa doganale comune vengono applicati dagli Stati membri designati nella tabella che segue per i prodotti indicati sulla tabella stessa

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Stati membri
ex 08.02 A I	Arance, dal 1° aprile al 14 giugno	15%	Francia
08.02 A II	Arance, dal 16 ottobre al 31 marzo	20%	Francia
ex 07.04 B	Pomodori disidratati	16%	Germania
ex 07.04 B	Altri ortaggi (esclusi: patate, cavolfiori, cipolle e funghi), disseccati, disidratati o evaporati	16%	Germania
20.07 B II	Succhi di agrumi, con densità eguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
	a) di arance	20%	Francia
	ex b) altri, escluso il succo di pompelmi	19%	Francia
68.13 B II b)	Fili di amianto:		
	1. con anima di acciaio	11%	Francia
	2. altri	12%	Francia

Articolo 3

La presente decisione, riportata nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretariato generale del Consiglio, entro un mese, se le loro legislazioni nazionali richiedono procedure particolari per assicurare l'applicazione della presente decisione; all'occorrenza, notificheranno al Consiglio senza indugio il compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addí 29 maggio 1964.